



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 169/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TELE ANNA
ASS. N.R. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO A
CARATTERE COMUNITARIO "TELE ANNA-LCN 211") PER
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
CONTENUTE NELL' ART. 2, COMMA 1, LETT. N), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 5/2018 - PROC. 30/18/MZ-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"* e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante *"Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato Territoriale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Sicilia, quest'ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al protocollo n. 3034 del giorno 18 gennaio 2018, la violazione da parte della Associazione Tele Anna Ass. Nr., fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario "Tele Anna-LCN 211", delle disposizioni normative contenute nell'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dalle ore 00.00.00 del giorno 16 ottobre 2017 alle ore 24.00.00 del giorno 22 ottobre 2017.

Successivamente, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata contestata - Cont. n. 5 del 2018 - in data 26 gennaio 2018 e notificata in pari data alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra riportate nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 16 al 22 ottobre 2017, per la diffusione di pubblicità eccedente il tetto consentito del 5% così come di seguito specificato:

- Il giorno 16 ottobre 2017 nella fascia oraria 02.00.00/03.00.00, nella misura di 0,40%
- Il giorno 16 ottobre 2017 nella fascia oraria 16.00.00/17.00.00, nella misura di 2,90%
- Il giorno 16 ottobre 2017 nella fascia oraria 20.00.00/21.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 16 ottobre 2017 nella fascia oraria 23.00.00/23.59.59, nella misura di 0,37%
- Il giorno 17 ottobre 2017 nella fascia oraria 02.00.00/03.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 17 ottobre 2017 nella fascia oraria 07.00.00/08.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 17 ottobre 2017 nella fascia oraria 09.00.00/10.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 17 ottobre 2017 nella fascia oraria 14.00.00/15.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 17 ottobre 2017 nella fascia oraria 17.00.00/18.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 17 ottobre 2017 nella fascia oraria 20.00.00/21.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 18 ottobre 2017 nella fascia oraria 02.00.00/03.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 18 ottobre 2017 nella fascia oraria 07.00.00/08.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 18 ottobre 2017 nella fascia oraria 09.00.00/10.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 18 ottobre 2017 nella fascia oraria 14.00.00/15.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 18 ottobre 2017 nella fascia oraria 17.00.00/18.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 18 ottobre 2017 nella fascia oraria 20.00.00/21.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 18 ottobre 2017 nella fascia oraria 23.00.00/23.59.59, nella misura di 0,37%
- Il giorno 19 ottobre 2017 nella fascia oraria 02.00.00/03.00.00, nella misura di 0,40%
- Il giorno 19 ottobre 2017 nella fascia oraria 07.00.00/08.00.00, nella misura di 0,40%
- Il giorno 19 ottobre 2017 nella fascia oraria 09.00.00/10.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 19 ottobre 2017 nella fascia oraria 14.00.00/15.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 19 ottobre 2017 nella fascia oraria 17.00.00/18.00.00, nella misura di 0,40%
- Il giorno 19 ottobre 2017 nella fascia oraria 20.00.00/21.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 19 ottobre 2017 nella fascia oraria 23.00.00/23.59.59, nella misura di 0,40%
- Il giorno 20 ottobre 2017 nella fascia oraria 02.00.00/03.00.00, nella misura di 0,40%
- Il giorno 20 ottobre 2017 nella fascia oraria 07.00.00/08.00.00, nella misura di 0,37%



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Il giorno 20 ottobre 2017 nella fascia oraria 09.00.00/10.00.00, nella misura di 0,40%
- Il giorno 20 ottobre 2017 nella fascia oraria 14.00.00/15.00.00, nella misura di 0,40%
- Il giorno 20 ottobre 2017 nella fascia oraria 17.00.00/18.00.00, nella misura di 0,40%
- Il giorno 20 ottobre 2017 nella fascia oraria 20.00.00/21.00.00, nella misura di 0,37%
- Il giorno 20 ottobre 2017 nella fascia oraria 23.00.00/23.59.59, nella misura di 0,37%
- Il giorno 21 ottobre 2017 nella fascia oraria 02.00.00/03.00.00, nella misura di 0,40%
- Il giorno 21 ottobre 2017 nella fascia oraria 07.00.00/08.00.00, nella misura di 0,40%
- Il giorno 21 ottobre 2017 nella fascia oraria 09.00.00/10.00.00, nella misura di 1,69%
- Il giorno 21 ottobre 2017 nella fascia oraria 14.00.00/15.00.00, nella misura di 1,64%
- Il giorno 21 ottobre 2017 nella fascia oraria 16.00.00/17.00.00, nella misura di 1,64%
- Il giorno 21 ottobre 2017 nella fascia oraria 19.00.00/20.00.00, nella misura di 1,64%
- Il giorno 21 ottobre 2017 nella fascia oraria 23.00.00/23.59.59, nella misura di 1,64%
- Il giorno 22 ottobre 2017 nella fascia oraria 01.00.00/02.00.00, nella misura di 1,67%
- Il giorno 22 ottobre 2017 nella fascia oraria 07.00.00/08.00.00, nella misura di 0,92%
- Il giorno 22 ottobre 2017 nella fascia oraria 08.00.00/09.00.00, nella misura di 1,64%
- Il giorno 22 ottobre 2017 nella fascia oraria 14.00.00/15.00.00, nella misura di 1,64%
- Il giorno 22 ottobre 2017 nella fascia oraria 16.00.00/17.00.00, nella misura di 1,64%
- Il giorno 22 ottobre 2017 nella fascia oraria 19.00.00/20.00.00, nella misura di 1,64%
- Il giorno 22 ottobre 2017 nella fascia oraria 23.00.00/23.59.59, nella misura di 1,64%.

A seguito della Contestazione n. 5/2018 l'Associazione Tele Anna Ass. Nr. ha inviato al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia le proprie memorie difensive del 21 febbraio 2018 dalle quali si evince che:

- non è stato superato il tetto consentito del 5% nella pubblicità tabellare;
- nella pubblicità tabellare in contestazione è stata conteggiata anche quella di autopromozione, quella gratuita e sociale;
- la società ha richiesto di visionare gli atti relativi al procedimento e di essere sentita in considerazione della presenza di spazi pubblicitari che, a suo avviso, non rientrano nel computo degli affollamenti pubblicitari.

Secondo quanto emerso dal verbale dell'audizione, tenutasi il giorno 6 marzo 2018, il dott. Mario Bucello, giusta delega del legale rappresentante dell'Associazione Tele Anna Ass. N.R., dott.ssa Anna Vigilanza, ha dichiarato: *“in relazione alla contestazione n. 5/2018, devo precisare che in data odierna avrei voluto visionare il dvd che avevo dato in occasione dell'accesso effettuato, presso l'emittente, dai funzionari dell'Ispettorato territoriale MISE, come richiesto in data 21 febbraio 2018, considerato che il registratore presente nei nostri studi continua a registrare e dopo tre mesi cancella la registrazione dei mesi precedenti. Pertanto, oggi, considerato che non mi è possibile visionare il dvd confermo quanto espresso e rappresentato nella memoria difensiva*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

prodotta in data 21 febbraio 2018, confermando ancora una volta che il computo degli affollamenti pubblicitari è stato considerato oltre quello che era nel dvd”.

A seguito dell’audizione tenutasi il giorno 6 marzo 2018, questa Autorità ha constatato che - nonostante la parte avesse richiesto, nelle memorie difensive del 21 febbraio 2018 e in corso di audizione, di visionare gli atti del procedimento - il Comitato Regionale per le Comunicazioni Sicilia non ha consentito alla parte la visione del dvd contenente le registrazioni oggetto di contestazione nel corso della menzionata audizione. Pertanto, questa Autorità ha disposto un approfondimento istruttorio (prot. AGCOM n. 0038125 del 10 maggio 2018) ai sensi dell’art. 11 della delibera n. 410/14/CONS e successive modificazioni e integrazioni finalizzato:

- alla messa a disposizione del citato dvd alla parte;
- alla concessione di un ulteriore termine di 15 giorni, decorrenti dall’acquisizione del dvd, per le eventuali controdeduzioni della parte;
- ad una nuova proposta conclusiva del Comitato Regionale per le comunicazioni Sicilia conseguente all’approfondimento istruttorio operato.

2. Deduzioni della società

A seguito dell’approfondimento istruttorio disposto da questa Autorità, la predetta società ha acquisito - il giorno 17 maggio 2018 alle ore 11.00.00 presso la Segreteria del Comitato regionale per le comunicazioni - copia delle registrazioni relative alla programmazione messa in onda dal 16 al 22 ottobre 2017 e ha fatto pervenire ulteriori controdeduzioni (nota del 29 maggio 2018 acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 29386 del 30 maggio 2018) da cui si evince che:

- *“l’affollamento pubblicitario viene dato da 7 fasce pubblicitarie ogni giorno costituite da un totale di 3’.51” ogni fascia per un totale complessivo giornaliero di minuti 24’ e 57’. Se andiamo a valutare una fascia pubblicitaria, considerato che tutte le fasce pubblicitarie presenti sono uguali, si può dire che nella giornata del 19 ottobre 2017 troviamo:*
 - *9,06,30 - 9,07,23 autopromozione emittente televisiva*
 - *9,07,23 - 9,07,39 pubblicità tabellare 26”*
 - *9,07,39 - 9,08,26 autopromozione emittente televisiva*
 - *9,08,27 - 9,09,10 pubblicità tabellare 43” (teatro)*
 - *9,09,10 - 9,11,52 pubblicità tabellare 2’42”*
 - *9,11,52 - 9,13,46 autopromozione emittente televisiva”*

3. Valutazioni dell’Autorità

L’Ispettorato Territoriale Sicilia, in seguito alle verifiche richieste dal CO.RE.COM. con nota prot. 29553 del 30 maggio 2018, ha disposto un ulteriore approfondimento riguardante la programmazione oggetto di contestazione, confermando - con nota acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 31246 del 7 giugno 2018 - le risultanze emerse in sede



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di verifica e contenute nella relazione prodotta in data 12 luglio 2017 e precisando quanto segue:

- *“Il break pubblicitario messo in onda dall'emittente in oggetto durante l'intera settimana presa in esame risulta essere sempre lo stesso, composto da 4 messaggi. Il secondo di questi consiste nell'invito ad inviare un demo via mail o un sms senza specificare ne contenuti né scopi. Il comunicato è il seguente: per i veri talenti, per chi ama misurarsi con i propri limiti, per chi da sempre attende un'occasione, per chi ci mette passione e tenacia, per chi crede di essere il migliore, questo è il momento ONE. Inviaci un demo alla mail ufficioaudizioni@hotmail.com o un SMS al 3396900894. Tale messaggio nello scritto giustificativo dell'emittente viene definito autopromozione. Il funzionario relatore di questo ufficio, nell'analizzare il contenuto dello spot in questione, non ha trovato alcun nesso con la promozione di un futuro programma dell'emittente, né con un eventuale prodotto collaterale ad esso che fosse direttamente riconducibile alla società che fornisce il servizio di media audiovisivo che trasmette il programma. In altre parole, la richiesta a chi desidera mostrare il proprio talento non si sa a cosa sia finalizzata (un programma tv, un concorso talent, un provino teatrale o cinematografico etc...), mentre la mail indicata sembra appartenere ad una non meglio identificata ditta di Catania, della quale si sconoscono i rapporti con l'emittente. Per i suddetti motivi e per il suo posizionamento all'interno di un break pubblicitario, detto messaggio è stato inserito tra la pubblicità tabellare. Nel caso in cui codesto CO.RE.COM. volesse considerare detto messaggio una autopromozione, gli sforamenti orari segnalati, già di per sé molto esigui, sarebbero annullati e l'emittente risulterebbe non aver commesso alcuna infrazione”;*

Ad esito dell'approfondimento istruttorio svolto, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con deliberazione del 22 giugno 2018, ha proposto a questa Autorità di irrogare la sanzione nella misura del minimo edittale nei confronti della Associazione Tele Anna Ass. Nr. per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 2, comma 1, *lett. n)*, del d.lgs. n. 177/05.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni risulta meritevole di accoglimento, infatti, dalla documentazione versata in atti - riguardo alla contestazione della violazione dell'art. 2, comma 1, *lett. n)*, del d.lgs. n. 177/05 - si rileva che la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dell'Associazione Tele Anna Ass. Nr. supera i limiti di affollamento pubblicitario assunti come impegno in sede di rilascio del titolo abilitativo previsti dalla norma citata.

In merito allo *spot* oggetto di approfondimento istruttorio, non essendo stata riscontrata alcuna finalità di autopromozione direttamente riconducibile all'emittente, ed essendo lo stesso *spot* posizionato all'interno di un *break* pubblicitario, è considerato come pubblicità tabellare e pertanto inserito nel calcolo dell'affollamento pubblicitario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. n)*, del d.lgs. n. 177/05 *“l'emittente a carattere comunitario, che ha la responsabilità editoriale nella*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale si impegna a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione [...]”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la base della sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione dei rilievi istruttori del Ministero dello sviluppo economico (acquisiti al prot. CO.RE.COM. n. 31246 del 07/06/2018) che attestano sforamenti pubblicitari da parte dell'Associazione Tele Anna Ass. Nr. molto esigui.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità (fonte: Infocamere) la società non ha reso disponibili i propri bilanci pertanto si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT. N. 5 anno 2018 nella misura complessiva di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale, aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale “*chi commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo*”. Nel caso di specie, infatti, la condotta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'emittente, seppur frazionata nel tempo, risulta riconducibile ad una condotta illecita unitaria, in quanto l'emittente ha qualificato erroneamente eventi pubblicitari come autopromozione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Associazione Tele Anna Ass. Nr., fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario "*Tele Anna-LCN 211*", con sede legale in Lentini (SR), Via Libertà n. 51, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 2, comma 1, *lett. n*), del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 169/18/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 169/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi